



**NORME SANITARIE  
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA ZOOTECNICA  
(fatte salve nuove disposizioni/divieti Regionali Nazionali o Comunitari)**

**“Travagliato cavalli 2025” dal 1 al 4 maggio 2025**

Le rassegne Zootecniche sono soggette alla verifica, da parte del competente Distretto Veterinario dell’A.T.S. di Brescia, del rispetto e del mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali previsti, con particolare riferimento al capitolo 2.4.1 “Requisiti delle stalle di transito, fiere, mostre e mercati” del Manuale Operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione degli stabilimenti e degli animali di cui al Decreto 7 marzo 2023 e i requisiti sanitari sono applicati in ragione delle specie detenute nonché della durata degli eventi, a norma del Decreto Legislativo 134/2022, del Decreto Legislativo 136/2022, del Decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024 e nel rispetto del Regolamento UE 429/2016 e smi e dei relativi Regolamenti delegati.

A tale fine gli animali dovranno essere sottoposti a controllo veterinario all’atto dell’introduzione nel recinto fieristico o secondo le modalità indicate dal competente Distretto Veterinario. I proprietari sono tenuti a favorire tale controllo munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento. Tutti gli automezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono, prima del carico, essere puliti, lavati e disinfettati (parte IV Titolo 1 capo 3 sezione 1, articolo 125 del Reg (UE) 2016/429 e s.m.i).

Il codice identificativo dell’Ente Fiera da indicare sui documenti di accompagnamento (ex modello IV) o sulle certificazioni internazionali è: IT188BS01M.

L’organizzazione della manifestazione dovrà assicurare il rispetto dei requisiti minimi di biosicurezza della sede espositiva. Dovrà essere assicurato il benessere degli animali nel rispetto delle caratteristiche etologiche delle specie. Le modalità di detenzione e accudimento degli animali, oltre a garantirne il benessere, dovranno impedirne la fuga. E’ assolutamente vietato arrecare agli animali dolore, sofferenze o lesioni inutili. L’organizzazione della manifestazione dovrà a tal fine garantire la disponibilità di un servizio di assistenza veterinaria dedicata agli interventi urgenti e alle attività di cura agli animali ove necessari.

**EQUIDI:**

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal Reg (UE) 2021/963 e dal DM 30 settembre 2021, gli equidi partecipanti alla rassegna devono essere scortati da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in Banca Dati Nazionale (BDN), avendo cura di riportare anche la data di rientro, affinché il medesimo documento di accompagnamento sia valido anche per il rientro in allevamento e dal documento unico di identificazione a vita (SLID/passaporto).

Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione in fiera devono essere stati sottoposti ad un test sierologico per Anemia Infettiva degli Equini (AIE) in accordo alle periodicità e validità previste dalle “Indicazioni Operative per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva equina” trasmesse con nota del Ministero della Salute protocollo n. 27107 del 10/9/2024.



La data e gli esiti favorevoli dei controlli sierologici devono essere registrati dal veterinario ufficiale sul documento unico di identificazione a vita.

Terminata la rassegna, nel caso in cui gli equidi non rientrino nello stabilimento di origine, l'operatore dovrà assicurare che gli animali siano accompagnati da documento di accompagnamento cartaceo (scaricabile al link: [https://www.vetinfo.it/sso\\_portale/informazioni/docinfo/equi\\_doc\\_accompagno\\_post.pdf](https://www.vetinfo.it/sso_portale/informazioni/docinfo/equi_doc_accompagno_post.pdf)).

Gli operatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera.

### **BOVINI per le manifestazioni di team penning:**

I bovini partecipanti alla rassegna devono essere correttamente identificati ai sensi del Decreto Legislativo 134/2022, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/429, del Regolamento (UE) 2021/520 con particolare riferimento all'articolo 20, registrati in anagrafe zootecnica con le relative movimentazioni in conformità al Decreto 7 marzo 2023 e sottoposti presso lo stabilimento di origine a visita clinica da parte del veterinario ufficiale e devono provenire da Province o Regioni con status di indennità approvato dal Reg (UE) 2021/620 e smi e da allevamenti da ingrasso INDENNI da Tuberculosis, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzoistica

Il documento di accompagnamento (firmato/validato dal Veterinario Ufficiale, in conformità al Decreto Legislativo 134/2022) deve recare, oltre all'esito favorevole e alla data della visita, alla qualifica sanitaria in periodo di validità, attestazione del rispetto dei requisiti, nonché, ove previsti, gli esiti degli esami entro i termini temporali previsti.

Laddove la data di rientro sia valorizzata in BDN e riportata sul documento di accompagnamento degli animali che scorterà gli animali alla rassegna, il medesimo documento di accompagnamento sarà valido anche per il rientro in allevamento di origine.

Sarà onere dell'ente organizzatore della fiera registrare in BDN i movimenti in ingresso dei capi in fiera e redigere in BDN il documento di accompagnamento di rientro/uscita da fiera nonché registrare il movimento di uscita da fiera ove la data di rientro non sia stata riportata dall'operatore dell'allevamento di origine degli animali nel documento di accompagnamento che ha scortato gli animali in fiera o laddove la destinazione sia diversa dall'allevamento di origine, nonché registrare il movimento di uscita da fiera.

Gli allevatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera.

### **CANI:**

I cani dovranno essere correttamente identificati ai sensi del Decreto Legislativo 134/2022 e scortati da certificato di iscrizione o da passaporto se provenienti dall'estero. Dovrà essere certificato lo stato di buona salute e l'avvenuta vaccinazione contro le principali malattie infettive, inclusa la rabbia, nonché l'avvenuto trattamento contro parassiti interni ed esterni.

\*\*\*\*\*



Gli animali introdotti da Paesi Membri dell'Unione Europea dovranno rispettare i requisiti sanitari presenti nel Reg (UE) 2020/688 ed essere scortati da certificati conformi a quanto previsto al Reg (UE) 2021/403.

\*\*\*\*\*

Gli espositori dovranno notificare, in conformità all'articolo 6 del d.lgs 136 del 05 agosto 2022, ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva.



**NORME SANITARIE  
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA ZOOTECNICA  
(fatte salve nuove disposizioni/divieti Regionali Nazionali o Comunitari)**

**“Travagliato cavalli 2025” dal 1 al 4 maggio 2025 - integrazione**

Le rassegne Zootecniche sono soggette alla verifica, da parte del competente Distretto Veterinario dell’A.T.S. di Brescia, del rispetto e del mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali previsti, con particolare riferimento al capitolo 2.4.1 “Requisiti delle stalle di transito, fiere, mostre e mercati” del Manuale Operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione degli stabilimenti e degli animali di cui al Decreto 7 marzo 2023 e i requisiti sanitari sono applicati in ragione delle specie detenute nonché della durata degli eventi, a norma del Decreto Legislativo 134/2022, del Decreto Legislativo 136/2022, del Decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024 e nel rispetto del Regolamento UE 429/2016 e smi e dei relativi Regolamenti delegati.

A tale fine gli animali dovranno essere sottoposti a controllo veterinario all’atto dell’introduzione nel recinto fieristico o secondo le modalità indicate dal competente Distretto Veterinario. I proprietari sono tenuti a favorire tale controllo munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento. Tutti gli automezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono, prima del carico, essere puliti, lavati e disinfettati (parte IV Titolo 1 capo 3 sezione 1, articolo 125 del Reg (UE) 2016/429 e s.m.i).

Il codice identificativo dell’Ente Fiera da indicare sui documenti di accompagnamento (ex modello IV) o sulle certificazioni internazionali è: **IT188BS01M**

L’organizzazione della manifestazione dovrà assicurare il rispetto dei requisiti minimi di biosicurezza della sede espositiva. Dovrà essere assicurato il benessere degli animali nel rispetto delle caratteristiche etologiche delle specie. Le modalità di detenzione e accudimento degli animali, oltre a garantirne il benessere, dovranno impedirne la fuga. E’ assolutamente vietato arrecare agli animali dolore, sofferenze o lesioni inutili. L’organizzazione della manifestazione dovrà a tal fine garantire la disponibilità di un servizio di assistenza veterinaria dedicata agli interventi urgenti e alle attività di cura agli animali ove necessari.

**OVI-CAPRINI:**

Gli ovini e i caprini partecipanti alla rassegna devono essere correttamente identificati individualmente ai sensi del Decreto Legislativo 134/2022, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/429, del Regolamento (UE) 2021/520 con particolare riferimento all’articolo 20, registrati in anagrafe zootecnica con le relative movimentazioni in conformità al Decreto 7 marzo 2023 e debbono provenire da allevamenti INDENNI senza vaccinazione da territori siti in province o regioni con status di indennità da BRUCELLOSI approvato dal Reg (UE) 2021/620 e smi.

Gli animali partecipanti devono essere scortati da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN, avendo cura di riportare anche la data di rientro, affinché il medesimo documento di accompagnamento sia valido



anche per il rientro in allevamento, firmato/validato dal SV competente per territorio riportante la qualifica sanitaria per brucellosi dell'allevamento di origine e l'esito della visita clinica da parte del veterinario ufficiale.

Sarà onere dell'ente organizzatore della fiera registrare in BDN i movimenti in ingresso dei capi in fiera e redigere in BDN il documento di accompagnamento di rientro/uscita da fiera ove la data di rientro non sia stata valorizzata dall'operatore dell'allevamento di origine degli animali nel documento di accompagnamento che ha accompagnato gli animali in fiera o laddove la destinazione sia diversa dall'allevamento di origine, nonché registrare il movimento di uscita da fiera.

Gli allevatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera.

### **LAGOMORFI:**

Gli allevamenti di provenienza devono essere registrati in BDN in conformità al Decreto 2 marzo 2018 e al decreto legislativo 134/2022. Gli animali devono essere scortati, in conformità al Decreto 7 marzo 2023, da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN, completo di esito della visita sanitaria che attesti il buono stato di salute dei capi oggetto di movimentazione. Sarà onere dell'ente organizzatore della fiera registrare in BDN i movimenti in ingresso dei capi in fiera, redigere in BDN il documento di accompagnamento di rientro/uscita da fiera, nonché registrare il movimento di uscita da fiera.

### **ALPACA:**

Gli animali, correttamente identificati ai sensi del Decreto Legislativo 134/2022 e con modalità del Dispositivo trasmesso con nota 21565 del 9/7/2024 "Procedure per la gestione del sistema I&R di alcune tipologie di ungulati (camelidi, cervidi), devono provenire da uno stabilimento registrato in BDN in conformità al Decreto 2 marzo 2018 e al decreto legislativo 134/2022, in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella nei 12 mesi precedenti la partenza e devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da Brucella su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza.

Gli animali dovranno essere scortati, in conformità alle disposizioni vigenti, da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN, completo di esito della visita sanitaria e dell'esito degli esami. Sarà onere dell'ente organizzatore della fiera registrare in BDN i movimenti in ingresso dei capi in fiera, redigere in BDN il documento di accompagnamento di rientro/uscita da fiera, nonché registrare il movimento di uscita da fiera.

\*\*\*\*\*

Gli animali introdotti da Paesi Membri dell'Unione Europea dovranno rispettare i requisiti sanitari presenti nel Reg (UE) 2020/688 ed essere scortati da certificati conformi a quanto previsto al Reg (UE) 2021/403.

\*\*\*\*\*

Gli espositori dovranno notificare, in conformità all'articolo 6 del d.lgs 136 del 05 agosto 2022, ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva.